



CITTA' DI CAORLE

Città metropolitana di Venezia

30021 CAORLE (VE) – Via Roma, 26 – Tel. (0421) 219111 r.a. – Fax (0421) 219300 – Cod. Fisc. e P.I. 00321280273

REGOLAMENTO SULL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

Foglio notizie:

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2010

MODIFICATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 02.05.2017

PUBBLICATO All'Albo Pretorio per 15 giorni:
- all'adozione della delibera di approvazione dal 01.04.2010

E' DIVENUTO ESECUTIVO in data 12.04.2010 per decorrenza dei termini

ENTRATO IN VIGORE in data 06.05.2010, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione, effettuata dal 20.04.2010, per la durata di 15 giorni.

INDICE

Titolo I

Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Delimitazione territoriale
- Art. 4 - Competenze gestionali del Comune
- Art. 5 - Disciplina delle prescrizioni di gestione

Titolo II

Concessioni demaniali marittime, attività soggette ad autorizzazione e disposizioni generali

- Art. 6 - Concessione
- Art. 7 - Contenuti dell'atto di concessione
- Art. 8 - Rilascio di concessioni per nuove strutture turistico-ricettive e ricreative
- Art. 9 - Rilascio di concessione per altri usi
- Art. 10 - Attività soggette ad autorizzazione
- Art. 11 - Divieti generali
- Art. 12 - Disposizioni in materia di navigazione
- Art. 13 - Norme generali sulle aree pubbliche
- Art. 14 - Disciplina del commercio al dettaglio
- Art. 15 - Corridoi di lancio
- Art. 16 - Strutture sull'arenile
- Art. 17 - Spiaggia libera
- Art. 18 - Ampliamenti in profondità di concessioni esistenti per ripascimento
- Art. 19 - Anticipata occupazione per opere di difficile rimozione
- Art. 20 - Cauzioni
- Art. 21 - Pulizia degli arenili
- Art. 22 - Sicurezza dei bagnanti e degli utenti

Titolo III

Canoni demaniali marittimi

- Art. 23 - Canoni e imposta regionale
- Art. 24 - Pagamento del canone e dell'imposta regionale
- Art. 25 - Riduzione del canone
- Art. 26 - Canoni ricognitori

Titolo IV

Cessazione del titolo concessorio

- Art. 27 - Revoca ed estinzione del titolo concessorio
- Art. 28 - Rinuncia alla concessione
- Art. 29 - Decadenza del titolo concessorio

Titolo V

Subingresso e affidamento

- Art. 30 - Subingresso
- Art. 31 - Affidamento in gestione

Titolo VI

Variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima

- Art. 32 - Variazioni al contenuto della concessione

Titolo VII

Spese di istruttoria

- Art. 33 - Diritti di istruttoria

Titolo VIII

Attività di vigilanza

- Art. 34 - Vigilanza

Titolo IX

Balneazione

- Art. 35 - Ordinanza comunale sulla balneazione

Titolo X

Sanzioni

- Art. 36 - Sanzioni

Titolo X**Norme finali**

Art. 37 - Rinvii

ALLEGATI

Allegato I - Tipo di domande

Allegato II - Criteri di selezione

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del Demanio Marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 112/98 e da queste ultime conferiti ai Comuni, a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi della Legge Regionale Veneto n. 33 del 04.11.2002 e s.m.i..
2. Nella gestione del Demanio Marittimo l'attività del Comune è improntata al perseguimento prioritario della tutela degli interessi pubblici e collettivi.
3. Il presente regolamento non si applica ai procedimenti disciplinati dal D.P.R. 509/97 per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
4. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni sovraordinate che siano in contrasto con il presente regolamento.

Art. 2 - Definizioni

1. I beni e le pertinenze del Demanio Marittimo sono quelli individuati negli art. 822 del Codice Civile e 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione.

Art. 3 - Delimitazione territoriale

1. Le presenti norme disciplinano le aree del Demanio Marittimo così come individuato nella cartografia di riferimento costituita dal Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.).
2. Le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Caorle sono tutte quelle incluse nei confini comunali.
3. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le aree demaniali di interesse militare identificate nell'elenco allegato al D.P.C.M. 21.12.1995.

Art. 4 - Competenze gestionali del Comune

1. Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul Demanio Marittimo, il Comune di Caorle provvede principalmente a:
 - a) rilascio e rinnovo di concessioni demaniali marittime;
 - b) revoca e decadenza delle concessioni;
 - c) rilascio autorizzazioni di cui all'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (variazione al contenuto della concessione);
 - d) anticipata occupazione di cui all'art. 38 del Codice della Navigazione;
 - e) rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 45 bis e successive modifiche (affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione) del Codice della Navigazione;
 - f) rilascio delle autorizzazioni al subingresso nella concessione ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione;
 - g) adempimenti relativi al calcolo, alla richiesta dei canoni ed alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione;
 - h) vigilanza sulle aree del demanio marittimo;
 - i) emanazione di eventuali provvedimenti sanzionatori di autotutela previsti dalla normativa vigente;
 - j) rilascio delle autorizzazioni per quanto contenuto nel presente regolamento.

Art. 5 - Disciplina delle prescrizioni di gestione

1. Fra la battigia e l'area occupata per ogni utilizzazione in concessione deve essere garantita costantemente e continuativamente una fascia di rispetto di almeno 5 metri lineari misurate in condizioni meteo marine stabili per il libero transito dei fruitori della spiaggia, e pertanto il concessionario è tenuto ad arretrare la propria occupazione in caso di avanzamento della linea del mare, con una tolleranza massima di metri lineari 0,50.
2. Deve essere comunque garantito il libero transito pedonale (escluso qualsiasi mezzo) alle zone demaniali e pertanto un concessionario non può impedire il passaggio all'interno della propria concessione.
3. Nella gestione della propria concessione deve comunque essere garantita e facilitata la fruibilità da parte dei portatori di handicap.
4. Per la tutela delle strutture nel periodo invernale, sono ammesse recinzioni / protezioni secondo le disposizioni dell'ufficio comunale preposto.
5. Tutte le strutture installate sull'arenile nell'area di concessione stagionale senza ancoraggio permanente al suolo, compresi gli ombrelloni, le pedane e le sedute e qualsiasi altro oggetto od impianto devono comunque essere rimosse a fine stagione

Art. 6 - Concessione

1. La concessione è il provvedimento amministrativo mediante il quale l'Amministrazione Comunale attribuisce, per un periodo di tempo determinato, l'utilizzazione di beni rientranti nel Demanio Marittimo per finalità conformi al Piano Particolareggiato degli Arenili (P.P.A.) ed agli altri strumenti urbanistici vigenti. La concessione del Comune è rilasciata nel pieno rispetto delle prescrizioni normative nazionali e regionali disciplinanti la materia.
2. La concessione è rilasciata dal Responsabile della struttura organizzativa del Comune competente in materia di Demanio Marittimo, previo accertamento attinente l'idoneità tecnica, economica e soggettiva, ed è sottoscritta per accettazione da parte del concessionario.
3. La concessione è soggetta a registrazione, previo pagamento della relativa imposta e dei canoni dovuti da porre a carico del concessionario.
4. L'immissione del concessionario nel possesso del bene concesso viene effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente, o suo delegato, e risulta da processo verbale. Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.
5. Il procedimento per il rilascio di nuova concessione demaniale marittima deve concludersi entro i termini previsti dall'allegato S3 della L.R. 33/2002.
6. Le concessioni di cui al presente articolo sono propedeutiche a qualunque attività da effettuare sull'arenile ed a qualunque ulteriore autorizzazione, concessione, permesso, ecc. di competenza di altri uffici, comunali e non.
7. Alla scadenza della concessione, fatte salve le proroghe ed i rinnovi regolati dalla vigente normativa nazionale e regionale, l'Amministrazione Comunale procederà al rilascio di una nuova concessione conformemente ai criteri e modalità del presente regolamento e alle normative vigenti.

Art. 7 - Contenuti dell'atto di concessione

1. Nell'atto di concessione devono essere indicati:
 - a) L'ubicazione, l'estensione ed i confini delle aree e delle strutture oggetto della concessione, allegando un rilievo planimetrico che indichi l'esatta localizzazione delle stesse;
 - b) Lo scopo e la durata della concessione;
 - c) La natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
 - d) Le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
 - e) Il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione;
 - f) La cauzione;
 - g) Le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
 - h) Le generalità e il domicilio del concessionario;
 - i) La Polizza assicurativa di responsabilità civile contro eventuali inquinamenti di rottura accidentale;
 - j) Le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie.
2. All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere da realizzare.
3. Gli obblighi e le condizioni generali previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, dal presente regolamento, da ordinanze o regolamenti di altre autorità, e dal piano particolareggiato dell'Arenile, si intendono inseriti nel titolo anche se non sono espressamente richiamati.

Art. 8 - Rilascio di concessioni per nuove strutture turistiche e ricreative

1. L'utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dal Piano Particolareggiato degli Arenili (P.P.A.) e dai relativi piani di settore/comparto, nonché dal presente Regolamento e dall'atto di concessione.
2. Le aree, i manufatti liberi che, in base al Piano Particolareggiato degli Arenili ed ai Piani di Settore, che possono essere attribuiti in concessione, sono assegnati attraverso apposita procedura di evidenza pubblica. A tal proposito il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà all'emanazione di un bando pubblico, sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento. I criteri potranno essere scelti in funzione della tipologia e dimensione dell'area da assegnare in concessione.
3. Il suddetto bando dovrà essere pubblicato all'albo pretorio del Comune, all'albo pretorio on line e, per estratto, nel BURV, nonché pubblicizzato almeno mediante inserzione sul sito internet del Comune e invio alla Capitaneria di Porto con richiesta di pubblicazione al proprio albo.
4. Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando, nonché nell'Allegato S2 della L.R. 33/2002.
5. Le domande presentate sono esaminate da apposita commissione, nominata dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo e presieduta dal Dirigente o da un suo delegato, composta da 3 membri scelti tra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale o personale esterno che abbiano competenze in materia di Demanio Marittimo, lavori pubblici, edilizia privata, diritto amministrativo. La Commissione redige, in base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascuna area messa a bando, che viene approvata in via provvisoria con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.

6. La graduatoria è pubblicata per trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune e all'albo pretorio on line. Entro il termine di scadenza della pubblicazione, gli interessati potranno presentare osservazioni scritte depositandole presso l'ufficio protocollo del Comune di Caorle.
7. Il Responsabile dell'Ufficio competente, previo esame delle osservazioni presentate, approva in via definitiva la graduatoria.
8. Il Responsabile dell'Ufficio comunica, nei successivi trenta giorni, l'esito della graduatoria a tutti i richiedenti, dando atto della chiusura del procedimento. Nei confronti del primo classificato, la comunicazione comprenderà la richiesta della dovuta documentazione per l'emanazione del provvedimento concessorio.
9. Successivamente, l'aggiudicatario dovrà presentare, al Comune di Caorle il progetto esecutivo per il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione delle strutture e/o dei manufatti previsti. Rimangono fermi gli altri termini e condizioni previsti dalle NTA del Piano Particolareggiato degli Arenili per l'attuazione del comparto.
10. Sono escluse dalle procedure di evidenza pubblica le concessioni che il Comune intende riservare per se stesso per motivi di pubblica utilità e di interesse collettivo.

Art. 9 - Rilascio di concessione per altri usi

1. Sono escluse dal procedimento di evidenza pubblica le eventuali concessioni necessarie per:
 - autorizzazioni per eventi sportivi e ricreativi e tutto quanto altro previsto dal successivo art. 10.
 - realizzazione di sottoservizi;
 - adeguamenti igienico - sanitari di impianti esistenti;
 - adeguamenti delle strutture concessionate a norme settoriali o di legge; standard urbanistici, passeggiate, camminamenti, aiuole, torrette di sorveglianza, aree di primo soccorso, aree di uso pubblico da parte dell'Amministrazione Comunale o privati in convenzione con la stessa.

Art. 10 - Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:

1. posa in opera di recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavittelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia e/o livellamenti dell'arenile;
2. accensione di fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi altro prodotto infiammabile o inquinante;
3. conduzione sulla spiaggia di cani o altri animali ad eccezione dei tratti di arenile segnalati da appositi cartelli. L'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti e per i cani di salvataggio muniti di regolare brevetto S.I.C.S.;
I concessionari possono tuttavia, nell'ambito del proprio impianto ad uso balneare, individuare aree, debitamente attrezzate, da adibire ad accoglienza di animali domestici, salvaguardando, comunque, l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
4. transito e sosta con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e vigilanza e utilizzati dai portatori di handicap. L'autorizzazione può essere rilasciata con validità estesa a tutti i giorni dell'anno, con esclusioni della fascia oraria dalle 9.00 alle 19.00 nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre;
5. installazione di tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
6. svolgimento di gare e altre attività organizzate;
7. tutte le attività ed attrezzature anche temporanee e provvisorie non previste e/o indicate nel Piano Particolareggiato degli Arenili;
8. svolgimento di attività pirotecniche;
9. manifestazioni di qualsiasi genere;
10. attività di fotografo ambulante;
11. pubblicità di qualsiasi tipo sulle spiagge e nel mare territoriale anche mediante fonica da imbarcazioni e distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.
12. il posizionamento di corridoi di lancio per tutte quelle attività che vi necessitano, ai sensi delle vigenti Ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Capitaneria di Porto di Caorle, fatti salvi i titolari di autorizzazione al noleggio natanti cosiddetti da spiaggia (tranne unità e tavole a vela). Dell'avvenuta installazione dovrà essere data comunicazione alla Capitaneria di Porto di Caorle e al Comune di Caorle. Il corridoio dovrà avere uso pubblico.

Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali o promosse dall'Amministrazione Comunale.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione al settore competente in materia di demanio marittimo qualsiasi attività che verrà svolta nell'arenile.

La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 11 - Divieti generali

E' vietato fare il bagno:

- negli ambiti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali, fino ad una distanza di 200 metri verso il largo;
- nelle zone dichiarate non idonee alla balneazione con appositi provvedimenti (ordinanze);

- nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto.

Fermi restando gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti in genere, posti in capo all'Autorità Marittima, è vietato, sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti, ove si svolgono attività balneari:

- 1) collocare, sulla zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al libero transito e alla balneazione;
- 2) prendere il sole a terra, collocare qualsiasi attrezzatura (ombrelloni, sedie sdraio, lettini, ecc.) dal limite della concessione (lato mare) e fino alla battigia, nonché sulle aree destinate alla sosta dei natanti;
- 3) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 1000 piedi (300 metri) nonché ammarare, atterrare e decollare;
- 4) far sostare le imbarcazioni di qualsiasi genere ad eccezione di quelle autorizzate;
- 5) il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere e sui pennelli non attrezzati per il passaggio;
- 6) praticare o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni, provenienti da terra o da mare, che rechino danno, molestie o che ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge;
- 7) l'esercizio delle seguenti attività, arti, mestieri: tatuaggio, massaggio, piercing e chiaroveggenza (lettura di carte, tarocchi, mani, minerali ecc...);
- 8) la produzione e la vendita in qualsiasi forma di oggettistica, bigiotteria, quadri, ecc...;
- 9) impedire il libero accesso alle scale di raccordo tra l'arenile e la passeggiata a mare nonché creare impedimenti di sorta agli accessi pubblici al mare;
- 10) gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura;
- 11) dal 15 aprile al 15 ottobre è vietato circolare con veicoli non a motore (velocipedi) sulle spiagge demaniali marittime, lungomari e passeggiate adiacenti, al di fuori del tratto di passeggiata da Porto Santa Margherita a Duna Verde negli orari dalle 21.00 alle 8.00.

Art. 12 - Disposizioni in materia di navigazione

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima da apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione, salve diverse previsioni del titolo o del presente regolamento.

Art. 13 - Norme generali sulle aree pubbliche

Si applicano il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.

Art. 14 Disciplina del commercio al dettaglio

1. L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime è disciplinato dalla L.R.V. n. 33/2002 e soggetto a Nulla Osta Comunale.
2. I titolari di Nulla Osta Comunale i loro dipendenti ed i familiari coadiuvanti, dovranno esporre, al fine di essere immediatamente riconoscibili, un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, rilasciato dal Comune. Sullo stesso, oltre alla foto, dovrà essere indicato il nominativo del possessore, la denominazione della ditta, il numero e la data del Nulla Osta. A tale scopo i titolari di Nulla Osta, dovranno comunicare al Comune le generalità dei propri dipendenti, ivi compresi i familiari coadiuvanti e fornire le relative foto-tesserina da applicare sul tesserino.
3. E' vietato ai titolari di Nulla Osta di impiegare simultaneamente più dipendenti, in aree diverse, anche se vicine, per l'esercizio del commercio.
4. L'attività commerciale deve essere esercitata senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza limitazioni o pregiudizio per le attività balneari e la fruibilità della spiaggia.
5. E' comunque vietato l'esercizio del commercio ambulante sullo specchio acqueo antistante il litorale.
6. Con deliberazione di Giunta Comunale da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno saranno stabiliti i criteri per il rilascio del nulla osta e la stagionalità.

Art. 15 - Corridoi di lancio

1. E' soggetto ad autorizzazione il posizionamento di corridoi di lancio per tutte quelle attività che vi necessitano, ai sensi delle vigenti Ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Capitaneria di Porto di Caorle, fatti salvi i titolari di autorizzazione al noleggio natanti cosiddetti da spiaggia (tranne unità e tavole a vela). Dell'avvenuta installazione dovrà essere data comunicazione alla Capitaneria di Porto di Caorle e al Comune di Caorle. Il corridoio dovrà avere uso pubblico.
2. Le richieste ordinariamente devono essere presentate entro il 15 Giugno di ogni anno. Successivamente potranno essere prese in considerazione solo per motivi eccezionali e ben giustificati.
3. Detti corridoi dovranno essere realizzati secondo i requisiti tecnici individuati dall'Autorità Marittima competente.

Art. 16 – Strutture sull'arenile

1. La struttura e l'organizzazione dell'arenile con particolare riguardo alla distribuzione delle aree libere e delle aree in concessione è regolata dal Piano Particolareggiato degli Arenili e dai relativi Piani di Settore/Comparto.

Art. 17 - Spiaggia libera

1. Le aree libere funzionali alla balneazione sono regolate dall'art. 10 delle NTA del Piano Particolareggiato degli Arenili
2. Il Comune si riserva di destinare e/o attrezzare le zone di arenile non oggetto di concessione a terzi con impianti sportivi, aree gioco per bambini ed altre finalità di interesse pubblico purché ciò non costituisca ostacolo alla libera fruizione della spiaggia libera ed all'accesso al mare, salvaguardando comunque la fascia di rispetto lungo la battigia per il libero transito delle persone.
3. Il Comune ha la facoltà di individuare apposite aree nelle quali è possibile sostare anche con gli animali.

Art. 18 - Ampliamenti / slittamenti in profondità di concessioni esistenti per ripascimento

1. Nel caso in cui si verifichi un incremento di profondità dell'arenile tra un'area in concessione ed il mare, l'area così creata può essere attribuita al concessionario antistante per la posa di ombrelloni e sdraio, secondo le modalità e le procedure di cui alla vigente Legge Regionale ed al Codice della Navigazione.
2. Il richiedente dovrà produrre idonea istanza per l'ampliamento o slittamento (in caso di semplice traslazione verso il mare senza aumento di superficie) della concessione esistente.

Art. 19 - Anticipata occupazione per opere di difficile rimozione

1. Il presente articolo disciplina le concessioni demaniali rilasciate per "atto formale".
2. L'anticipata occupazione ed il conseguente uso di beni del Demanio Marittimo possono essere consentiti, su richiesta dell'avente titolo alla concessione, solo in caso di estrema urgenza e per finalità di pubblico interesse o di igiene e sicurezza.
3. L'immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa cauzione, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.
4. Se la concessione è negata il richiedente deve demolire le opere e rimettere i beni nel pristino stato.
5. La richiesta di anticipata occupazione si intende respinta se l'Amministrazione non comunica risposta positiva all'istanza entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
6. L'anticipata occupazione è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo e non sostituisce altre autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente.

Art. 20 - Cauzioni

1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione cointestata al Comune e all'Agenzia del Demanio, il cui ammontare è determinato dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lettera d) del Codice della Navigazione.
2. Inoltre, la garanzia fidejussoria deve essere costituita alle seguenti condizioni:
 - validità a 180 gg. successivi alla scadenza della concessione;
 - rinuncia da parte dell'Ente garante al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del codice civile con automatico reintegro.
3. L'ammontare minimo della cauzione non deve mai essere inferiore a 2 annualità di canone per le concessioni che non prevedano la realizzazione di strutture o impianti.
4. La cauzione potrà essere prestata mediante fideiussione rilasciata da società regolarmente autorizzata e/o bancaria senza beneficio della preventiva escussione del debitore ed a prima richiesta dell'Ente. Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B. ecc.), la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fidejussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.
5. L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.
6. La cauzione è anche incamerata per la realizzazione, in via sostitutiva delle opere del Piano Particolareggiato degli Arenili, salvo conguaglio o maggior credito comunale e sempre salve le ipotesi di decadenza di cui al successivo art. 29.

Art. 21 - Pulizia degli arenili

1. Il concessionario è tenuto alla pulizia dell'arenile compresa la battigia, con facoltà di accedervi anche con mezzi meccanici per il tempo strettamente necessario alle operazioni di pulizia, i cui estremi di identificazione devono essere comunicati al Comune.
2. La pulizia dei tratti di arenile non concessionati, ivi compresi i tratti di spiaggia libera, ma concessionabili dovranno essere curati, puliti e vigilati dai concessionari delle rimanenti porzioni di arenile entro il Settore, con obbligazione solidale tra gli stessi, fino a che i tratti in questione non vengano assegnati in concessione.

Art. 22 - Sicurezza dei bagnanti e degli utenti

1. I concessionari delle strutture turistico - ricreative sui beni demaniali marittimi devono garantire idoneo servizio di vigilanza sull'arenile e sullo specchio di mare antistante la propria concessione, sia con la presenza di personale specializzato in salvamento che con idonee attrezzature di salvataggio anche in mare e di primo soccorso, nel rispetto dei provvedimenti in materia.

Titolo III **CANONI DEMANIALI MARITTIMI**

Art. 23 – Canoni e imposta regionale

1. La misura del canone e dell'imposta regionale, determinate dalle norme vigenti, sono calcolate dal concessionario con riferimento all'area concessa.
2. Il calcolo deve essere dimostrato mediante apposita scheda che indichi la classificazione dell'area, l'area scoperta, l'area occupata con impianti di facile rimozione, l'area occupata con impianti di difficile rimozione, le pertinenze e gli elementi che danno titolo per eventuali riduzioni.
3. I dati indicati per il calcolo del canone devono essere attestati con autocertificazione.
4. Il Comune, a seguito di verifica, richiede le eventuali somme dovute a titolo di integrazione e conguaglio, entro cinque anni dalla data dell'introito, maggiorate degli interessi al tasso legale, eventualmente rivalendosi sulla cauzione.
5. Per le superfici per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri dell'allegato III, salva l'applicazione delle misure minime previste dall'art. 3 del D.M. n. 342/1998 e sue successive modificazioni, integrazioni o provvedimenti sostitutivi.

Art. 24 - Pagamento del canone e dell'imposta regionale

1. La prima rata del canone e dell'imposta regionale, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.
3. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1 Gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.
4. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato anticipatamente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dall'Ufficio Demanio Marittimo, calcolato sulla base dell'aggiornamento dovuto.
5. Anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo, il concessionario è comunque tenuto al versamento anticipato del canone in misura pari a quello dell'anno precedente entro il 31 gennaio, salvo conguaglio.

Art. 25 - Riduzione del canone

1. Le riduzioni del canone di concessione, applicabili solo relativamente alle concessioni turistico ricreative, sono quelle indicate dall'art. 2 del Regolamento approvato con D.M. 5 agosto 1998, n. 342 e sue successive modificazioni, integrazioni o provvedimenti sostitutivi.

Art. 26 - Canoni ricognitori

1. Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o a privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni, fermi restando gli importi minimi stabiliti dal D.M. 05/08/1998 n. 342 e sue successive modificazioni o provvedimenti sostitutivi.

Titolo IV **CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO**

Art. 27 - Revoca ed estinzione del titolo concessorio

1. La concessione è revocabile in tutto o in parte, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico risultanti da apposita deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42 comma 2 del Codice della Navigazione.
2. Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali.
3. Nel caso in cui la concessione rilasciata per finalità turistico - ricreative venga revocata per motivi di interesse pubblico o perché in contrasto con il Piano Particolareggiato degli Arenili (P.P.A.), i concessionari non hanno diritto ad indennizzi ma hanno criteri di preferenza nell'assegnazione di nuove concessioni previste nel Piano stesso.

4. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per fatto dell'Amministrazione che per cause naturali la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio del Comune.

Art. 28 - Rinuncia alla concessione

1. La dichiarazione di rinuncia alla concessione deve specificare i motivi della rinuncia. Viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di stabilire il periodo di effettiva cessione dell'area / struttura concessionata.

Art. 29 - Decadenza del titolo concessorio

1. L'Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza del concessionario, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione:
 - a) per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, per fatto del concessionario;
 - b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione o per cattivo uso;
 - c) per mutamento sostanziale non autorizzato allo scopo della concessione;
 - d) per omesso pagamento del canone per due annualità;
 - e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
 - f) per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da leggi, o regolamenti sia statali, che regionali, che comunali e connessi atti di normazione secondaria;
 - g) per mancanza di servizio di salvataggio e di pulizia e cura dell'arenile in concessione e altri stabiliti nell'atto di concessione;
 - h) per la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari alla titolarità della concessione;
 - i) per mancato rispetto delle Norme Tecniche Attuative del Piano Particolareggiato degli Arenili.
2. Per i casi a) e b) l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, proroga al concessionario non superiore a trenta giorni, se questi ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dei termini.
3. Prima di dichiarare la decadenza il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il responsabile deve tenere conto.
4. La decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.
5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.
6. Il procedimento deve concludersi, con l'emanazione del provvedimento che dispone la decadenza del titolo concessorio, entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione, fatto salvo il tempo in cui trascorra la sospensione dei termini.

Titolo V

SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO

Art. 30 - Subingresso

1. Quando il concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della concessione deve chiedere al Comune la preventiva autorizzazione presentando domanda sull'apposito modulo, corredata dalla documentazione necessaria di cui all'Allegato I.
2. In caso di vendita e/o esecuzione forzata l'acquirente o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione del Comune.
3. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi a pena di decadenza.
4. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica, economica e soggettiva, l'Amministrazione non ritiene opportuno autorizzare e/o confermare la concessione, ne dispone la revoca con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.
5. La domanda deve essere presentata all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune congiuntamente dal concessionario e dal subentrante, con l'impegno del subentrante ad assumersi gli obblighi derivanti dalla concessione.
6. Il procedimento per il rilascio della nuova concessione al subingresso deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta con l'autorizzazione preventiva, fatto salvo il tempo in cui trascorra la sospensione dei termini.

Art. 31 - Affidamento in gestione

1. Il concessionario, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di concessione.
2. Il Concessionario, congiuntamente ai terzi, deve presentare domanda all'Ufficio Demanio Marittimo secondo quanto indicato in Allegato I.
3. Al termine della fase istruttoria il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà ad emettere provvedimento di autorizzazione, ove siano rispettati gli adempimenti richiesti, e risultino sussistenti i presupposti di legge.

4. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione all'affidamento in gestione a terzi dell'attività oggetto di concessione deve concludersi entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza, fatto salvo il tempo in cui trascorra la sospensione dei termini.
5. Entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto deve essere prodotta copia dello stesso all'Ufficio Demanio Marittimo a cura degli interessati.
6. In ogni caso il concessionario deve mantenere i requisiti per essere titolare della concessione, pena la decadenza della concessione stessa.
7. Il concessionario è comunque tenuto al corretto svolgimento delle attività previste dall'atto concessorio.

Titolo VI

VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Art. 32 - Variazioni al contenuto della concessione

1. Chiunque voglia effettuare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime, come previsto all'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, approvato con D.P.R. 328 del 15 febbraio 1952 e successive modifiche ed integrazioni, deve preventivamente presentare domanda all'Amministrazione Comunale con la documentazione indicata nell'Allegato I. La domanda di variazione al contenuto della concessione dovrà essere conforme alle previsioni del P.P.A. e/o di ogni altro atto di pianificazione territoriale.
2. Sono possibili ampliamenti delle concessioni esistenti conformemente a quanto disposto dalla L.R.V. 33/2002, allegato S2.
3. L'Ufficio Demanio Marittimo, entro 30 giorni, verificata la ricevibilità della domanda, richiede l'eventuale documentazione integrativa.
4. L'esame delle domande risultate complete si svolge secondo l'ordine di presentazione. Il provvedimento è rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo a seguito di istruttoria con gli uffici esterni competenti.
5. Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione ("manutenzione ordinaria" art. 3 lettera a) della legge 457/78) o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale la variazione può essere autorizzata per scritto, senza istruttoria con gli uffici esterni competenti.
6. Il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria acquisendo i pareri necessari, e redige una relazione con le risultanze dell'istruttoria.
7. Qualora lo ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, il Responsabile del Servizio può altresì indire una Conferenza di Servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati al procedimento.
8. La Conferenza di Servizi può disporre per una sola volta adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda. Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della Conferenza di Servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed uffici partecipanti, o comunque invitati a partecipare, alla predetta conferenza.
9. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, fatto salvo il tempo in cui trascorra la sospensione dei termini.

Titolo VII

SPESE DI ISTRUTTORIA

Art. 33 - Diritti di istruttoria

1. Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.
2. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti sono annualmente determinate, con atto della Giunta Comunale.
3. Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento.
4. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.

Titolo VIII

ATTIVITA' DI VIGILANZA

Art. 34 - Vigilanza

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio

marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate anche dal Comune, che può effettuare sopralluoghi e controlli, con personale dell'ufficio o della Polizia Municipale.

2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, il Comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.
3. Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

Titolo IX **BALNEAZIONE**

Art. 35 - Ordinanza comunale sulla balneazione

1. Prima dell'inizio della stagione balneare il Comune emette apposita ordinanza con cui disciplina tutti gli aspetti connessi all'attività turistica:
2. Il Comune può prevedere una specifica disciplina temporanea su aree demaniali per motivi di salvaguardia ed interesse generale.

Titolo X **SANZIONI**

Art. 36 – Sanzioni

1. Le disposizioni, nonché le sanzioni del presente atto si applicano tutto l'anno. Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui agli articoli 11, comma 2, p.ti 1 e 2, si applicano dal 1 Aprile al 15 Ottobre, fatte salve ulteriori modifiche stabilite dalle norme di settore. Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui all'art. 14, si applicano nel periodo di validità del nulla osta.
2. La violazione degli obblighi, delle condizioni generali e particolari relative alla concessione previsti nel titolo o nel presente regolamento comporta, nei casi più gravi, la revoca (art. 42 del codice della navigazione), la decadenza (art. 47 del codice della navigazione) o la sospensione della concessione (art. 55 L.R.V. 33/2002). Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme vigenti.
3. Si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 60 della L.R.V. n. 33/2002.
4. La violazione delle altre norme contenute nel presente regolamento, se il fatto non è previsto come reato o come illecito amministrativo da una specifica disposizione di legge, è punita, ai sensi degli artt. 54, 1161, 1164 e 1174, comma 2, del Codice della Navigazione. Le violazioni all'art. 10, comma 1, punto 3, e all'art. 11, comma 2, punti 1, 2, 5, 6, 11 del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00. Le violazioni all'art. 11, comma 2, punti 7 e 8 del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 e confisca delle merci, attrezzature e prodotti utilizzati per lo svolgimento delle attività stesse. Le violazioni all'art. 14, comma 2, del presente Regolamento, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00. Le violazioni all'art. 14, comma 3 e 4, del presente Regolamento, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 1.000,00. In caso di reiterazione delle predette violazioni nel corso dell'anno, è prevista la sospensione del Nulla Osta da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 3 mesi. Per le violazioni all'art. 14, comma 3, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della confisca delle merci e delle attrezzature di vendita.
5. Le violazioni dei divieti generali su aree pubbliche è sanzionata secondo le disposizioni di Legge, del Regolamento di Polizia Urbana o dei Regolamenti e delle Ordinanze che li prevedono.
6. La competenza ad applicare sanzioni amministrative previste dal presente regolamento spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e agli altri Organi di Polizia (art. 104 L. 507/99 e L.R.V. 10/77).
7. La competenza a sospendere il Nulla Osta al commercio itinerante spetta al Dirigente del Settore Comunale che ha rilasciato l'atto, a tale scopo, l'Organo che ha accertato la violazione provvederà, senza ritardo, a trasmettere copia del verbale di accertamento.
8. Per l'accertamento delle violazioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 Novembre 1981, n. 689

Titolo XI
NORME FINALI

Art. 37 - Rinvii

1. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.
2. Per quanto riguarda la disciplina urbanistico-edilizia e l'uso delle zone di Demanio Marittimo, si rimanda alle norme del Piano Particolareggiato degli Arenili (P.P.A.).
3. I soggetti concessionari di aree al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento devono adeguarsi alle norme comportamentali in esso previste entro la prima stagione balneare in cui il presente regolamento è efficace.
4. Il presente Regolamento abroga e sostituisce i precedenti, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21.05.2005 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 07.06.2004

ALLEGATI

Allegato I - Tipo di domande

Domanda di nuova concessione

Istanza diretta al Comune con i seguenti allegati in 5 (cinque) copie

1. Relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato;
2. Corografia generale su Carta tecnica Regionale scala 1:5000 utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico, ove sia disponibile. Inoltre in formato vettoriale (.dxf) dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto, i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento della C.T.R.. A tal fine può essere utilizzato il software specifico del Ministero delle Finanze, Agenzia del Territorio, Pregeo, per realizzare i tipi di mappali. In questo caso la cartografia di riferimento sarà quella catastale.
3. Planimetria della zona scala 1:2000.
4. Elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio.
5. Documentazione fotografica dello stato di fatto.
6. Rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto.
7. Piano finanziario di investimento e di ammortamento.
8. Computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi.
9. Indicazione della durata e dello scopo della concessione, degli standard minimi che si intendono assicurare e della tipologia di insediamento con riferimento all'allegato S/4 della L.R.V. n. 33/2002 e s.m.i..

Domanda di rinnovo concessione

1. Istanza con riferimenti alla precedente concessione.
2. Relazione tecnica illustrativa sugli interventi previsti sulle aree interessate.

Domanda di variazione al contenuto della concessione senza ampliamento o con ampliamento nei soli casi di ripascimento naturale

Istanza diretta al Comune con i seguenti allegati in 5 (cinque) copie:

1. Relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato.
2. Corografia generale su Carta tecnica Regionale scala 1:5000.
3. Planimetria della zona scala 1:2000 con evidenziazione della variazione richiesta.
4. Elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le eventuali opere di dettaglio.

Domanda di variazione al contenuto della concessione con ampliamento

Istanza diretta al Comune con allegata la stessa documentazione prevista per le domande di nuova concessione

Domanda di subingresso

1. Istanza al Comune con allegata dichiarazione di rinuncia del precedente concessionario.
2. Certificazione o autocertificazione antimafia.
3. Fideiussione bancaria o assicurativa.
4. Iscrizione camerale.
5. Copia dell'atto di compravendita.

Domanda di affidamento in gestione a terzi

1. Istanza al Comune congiunta del concessionario e dell'affidatario;
2. Certificazione o autocertificazione antimafia.
3. Iscrizione camerale.
4. Copia dell'atto notarile.

Allegato II - Criteri di selezione

1. Compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti. punti fino a 3
2. Compatibilità di dettaglio relativamente a:
 - elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
 - aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico);
 - accessibilità ai parcheggi;
 - rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento della fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;
 - dinamica evolutiva del paesaggio.punti fino a 3
3. Valutazione degli standard dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro). punti fino a 3
4. Piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per l'area richiesta per la concessione (cronologia ed importi). punti fino a 5
5. Garanzia di sviluppo dell'economia della località tramite, preferibilmente, l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni). punti fino a 10
6. Soggetti imprenditoriali attivi nel settore del turismo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigenti. punti fino a 3
7. Gestione diretta della concessione demaniale, da parte del soggetto di cui al numero 4). punti fino a 10
8. Offerta di servizi gratuiti e accessibili a chi frequenta le spiagge libere anche al di fuori del comparto/settore in cui ricade la concessione ulteriori rispetto a quelli prescritti dal Piano Particolareggiato degli Arenili ed al Piano di Settore. punti fino a 10
9. Investimenti compatibili con il Piano Particolareggiato Arenili e le norme urbanistiche e ambientali vigenti, ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano di settore/comparto e al criterio n. 4), volti alla realizzazione di opere e di servizi funzionali al bene demaniale in concessione punti fino a 10
10. Migliore organizzazione del servizio di salvataggio punti fino a 5
11. Migliore organizzazione dei servizi medico - sanitari punti fino a 5
12. Migliore organizzazione dei servizi di uso comune punti fino a 5
13. Attività e strutture logistiche di supporto, con mezzi e personale propri, correlate alle attività degli enti / associazioni / consorzi / istituzioni sia durante la stagione balneare che nel periodo invernale punti fino a 10
14. attività di promozione correlate alle attività degli enti / associazioni / consorzi / istituzioni sia durante la stagione balneare che nel periodo invernale punti fino a 10

15. attività civiche, di pubblico interesse e di utilità correlate alle attività degli enti / associazioni / consorzi / istituzioni sia durante la stagione balneare che nel periodo invernale

punti fino a 10

16. interventi di sostegno, anche in collaborazione con la Pubblica Amministrazione per la gestione ambientale del territorio costiero e lo sviluppo sostenibile (campionamenti qualità delle acque, informazione gestione ambientale, contenitori per la raccolta differenziata, ecc.)

punti fino a 5

Nel caso di parità di punteggio, la commissione dovrà tener conto dei seguenti ulteriori due criteri:

17. Minori tariffe praticate all'utenza per tutta la durata della concessione con riguardo al singolo utilizzatore, pena la revoca della concessione.

Il calcolo della tariffa è stabilito con riferimento all'equipaggio tipo (2 lettini e 1 ombrellone) o all'equivalente misura di occupazione secondo la griglia stabilita nel Piano di comparto. Per i servizi offerti al singolo utilizzatore si fa riferimento alla tariffa del singolo giorno calcolata secondo la media di tutta la stagione.

punti fino a 5

18. Minori tariffe per i servizi offerti alle strutture ricettive o ad altre imprese che li acquistano per offrire al turista il pacchetto "spiaggia inclusa" che comprende il posto in spiaggia insieme con l'ospitalità, per tutta la durata della concessione con riguardo al singolo utilizzatore, pena la revoca della concessione.

Il calcolo della tariffa è stabilito con riferimento all'equipaggio tipo (2 lettini e 1 ombrellone) o all'equivalente misura di occupazione secondo la griglia stabilita nel Piano di comparto. Per i servizi offerti alle strutture il calcolo della tariffa è su base stagionale forfettaria.

punti fino a 5